

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, 2 agosto 2004, prot. n. 15334/1.10

*Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21. Soppressione del Comitato di Garanzia.*

Ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e seguenti, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, il Comitato di garanzia (previsto dalla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, e successive modifiche), è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2004. Pertanto dal 1° luglio 2004, tutte le funzioni e le competenze che le leggi regionali attribuivano a tale organo cessano d'essere esercitate, con la sola eccezione delle funzioni disciplinate dalla legge di soppressione.

Tali funzioni sono disciplinate dai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della citata legge regionale n. 21/2003, che attribuisce:

- alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali le competenze in materia di controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica (secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28);
- alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, come definito ai sensi del comma 16 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, in virtù della soppressione delle parole "che si avvale del Comitato di garanzia di cui alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (omissis)".

I procedimenti del Comitato di garanzia, relativi ai compiti sopra citati, iniziati ma non conclusi alla data del 1° luglio 2004, sono quindi stati trasferiti agli organi e agli uffici competenti, come sopra indicati.

Gli eventuali termini per la conclusione dei procedimenti decorrono alla data di ricevimento della documentazione da parte dell'organo o dell'ufficio competente, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della medesima legge regionale sopra richiamata. I procedimenti non più previsti dalla medesima legge regionale sono archiviati.

Di questi adempimenti, curati dalla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sarà data comunicazione agli enti interessati.

Dal 1° luglio 2004, pertanto, gli atti che perverranno da parte degli enti locali, per l'esame già previsto dall'articolo 28 della legge regionale n. 49 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni, e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, saranno posti agli atti, con contestuale comunicazione all'ente.

Fra le funzioni cessate rientrano anche quelle volte ad assicurare il diritto d'accesso agli atti da parte dei consiglieri degli enti locali, già previste dall'articolo 2, comma 8, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.

La legge regionale n. 21 del 2003 disciplina per altro, in relazione alla soppressione del Comitato di garanzia, alcuni adempimenti a carico degli enti locali che dovranno:

- informare, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della citata legge regionale, entro cinque giorni dall'adozione delle relative deliberazioni, la Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali dell'avvenuta adozione:
- del bilancio preventivo;
- del rendiconto della gestione;
- dell'accertamento degli equilibri di bilancio;
- pubblicare, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della medesima legge regionale, le deliberazioni al proprio albo pretorio, individuato nella sede dell'ente, entro sette giorni dalla data d'adozione, per quindici giorni consecutivi (fatte salve le eventuali eccezioni stabilite dalla legge);
- comunicare, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, le deliberazioni degli organi esecutivi ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo delle stesse;
- destinare, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, idonei e appositi spazi per la pubblicazione degli atti, sì che siano assicurate le massime accessibilità e pubblicità;
- disciplinare, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, con apposito regolamento, ulteriori modalità per assicurare la pubblicità dei propri atti.

Rimane in vigore il controllo sostitutivo da parte della Regione, nel caso di mancata approvazione del bilancio preventivo e di mancata approvazione dell'accertamento degli equilibri di bilancio (equiparati, come conseguenze

della loro mancata adozione, al bilancio preventivo).

Nel caso di mancata approvazione di tali atti, si possono distinguere due diverse ipotesi, disciplinate dall'articolo 1, comma 11, della legge regionale in argomento:

- l'organo esecutivo dell'ente non ha approvato lo schema del bilancio preventivo entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio medesimo; in questo caso l'Assessore regionale alle relazioni internazionali e alle autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo all'organo consiliare;
- l'organo consiliare non ha approvato il bilancio preventivo entro il termine previsto dalla legge, oppure è già stato nominato il commissario per l'approvazione dello schema di bilancio; l'Assessore assegna al consiglio un termine non superiore a venti giorni, con notifica effettuata ai singoli consiglieri, per l'approvazione del bilancio medesimo.

Qualora trascorra infruttuosamente il termine assegnato, l'Assessore si sostituirà, mediante apposito commissario, all'organo inadempiente per l'approvazione del bilancio medesimo. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizierà la procedura per lo scioglimento del consiglio inadempiente.

L'articolo 1, comma 19, della legge regionale n. 21 del 2003, nel testo sostituito dall'articolo 17, comma 12, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, disciplina infine l'esecutività degli atti degli organi collegiali degli enti locali, disponendo che tali atti diventino esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione (quindici giorni, salve specifiche statuizioni di legge). Gli atti possono anche essere dichiarati immediatamente eseguibili, a condizione che vi sia un voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione.

Tutti gli altri atti, e cioè determine, disposizioni, ecc. degli organi non collegiali diventano esecutivi al momento della loro adozione, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dall'atto stesso.

Per quanto attiene la disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'articolo 1, comma 14, della legge regionale n. 21 del 2003 abroga la legge regionale n. 49 del 1991, con la sola eccezione dell'articolo 80, il cui testo viene novellato disponendo che siano esercitate dalla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali le attribuzioni degli organi statali (già trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959) che erano di competenza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, o d'altro organo collegiale periferico dello Stato.

Va peraltro tenuto presente che la disciplina contenuta nel citato articolo 80 della legge regionale n. 49/1991 era destinata ad operare transitoriamente "fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di istituzioni di assistenza e beneficenza", che è intervenuta con l'entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, recante "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia".

Ciò comporta, essenzialmente che i pareri già di competenza del Comitato di garanzia in ordine alle modificazioni statutarie siano ora assorbiti nell'ambito delle competenze istruttorie esercitate dagli uffici della Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali. Si tratta in realtà di una fattispecie che di fatto troverà applicazione nell'ambito dei procedimenti di trasformazione in aziende pubbliche di servizi pubblici alla persona, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti della legge regionale n. 19 del 2003, ovvero nel contesto delle procedure di depubblicazione, previste dagli articoli 19 e seguenti della stessa legge regionale.